

REGOLAMENTO COWORKING

PREMESSA

L'uso del locale messo a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Como per l'attività di co-working e ubicato al piano primo del Palazzo del Tribunale (spazio denominato aula Scevola con due postazioni e una sala riunione) è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 1 - DESTINATARI

1.1. L'uso degli spazi/postazioni di cui in premessa è consentito gratuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta, fatte salve le priorità di accesso indicate al successivo art. 2.4. del presente Regolamento, purché:

- siano iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Como o, in generale, dell'Albo di un Ordine lombardo;
- siano iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Como o, in generale, nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Albo di un Ordine lombardo (da documentarsi previa esibizione di apposita documentazione comprovante l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati) e svolgano attività presso studi legali ubicati nel territorio del circondario di Como o di un circondario lombardo.

1.2. Possono altresì richiedere l'uso dei locali all'Ordine degli Avvocati di Como, previo versamento del rimborso spese di cui all'art. 7 del presente Regolamento, anche tutti coloro che ne facciano richiesta, fatte sempre salve le priorità di accesso indicate al successivo art.

2.4. del presente Regolamento, purché:

- siano iscritti all'Albo di qualsiasi altro Ordine degli Avvocati;
- siano iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di un qualsiasi altro Ordine degli Avvocati (da documentarsi previa esibizione di apposita documentazione comprovante l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati) e svolgano attività presso studi legali.

1.3. L'Ordine degli Avvocati di Como si riserva ogni controllo relativo alla posizione disciplinare e amministrativa dei singoli professionisti che fanno richiesta per poter eventualmente inibire, a proprio insindacabile giudizio, l'accesso ai locali di co-working, nel caso in cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attività svolta sia anche solo potenzialmente o astrattamente non coerente e conforme ad esempio per i Praticanti Avvocati a quanto previsto dall'art. 41 della L. 31/12/2012 n. 247.

ART.2 - SPAZI/POSTAZIONI, DOTAZIONI E DURATA DELLA CONCESSIONE

2.1. La concessione degli spazi/postazioni avviene in numero limitato e proporzionale agli spazi

esistenti, limitatamente per l'attività professionale da svolgersi nel rispetto del codice deontologico e della L. 31/12/2012 n. 247.

2.2. L'Ordine degli Avvocati di Como, presso i locali adibiti a funzioni di co-working, mette a disposizione, non in via esclusiva, i seguenti servizi:

- fino a n. 2 postazioni con min. 1 e max 3 sedute oppure una sala per riunioni (ove non impegnata per le mediazioni o attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como);
- connessione rete - Wi-Fi;
- armadietto (box con chiave) per documenti e oggetti;
- spazio virtuale per archiviazione file;
- n. 1 stampante multifunzione;
- fino a n. 2 accessi postazione pc, con doppio monitor, o connettori;
- fino a n. 4 pc portatili;
- webcam con microfono;
- sala con video-conferenza munita di proiettori.

2.3. Ogni co-worker ha a disposizione un numero massimo di 4 ore settimanali di accesso gratuito alla sala/postazione.

2.4. Nel caso in cui pervengano più richieste per la medesima sala/postazione, la segreteria dell'Ordine e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza è tenuta a dare la precedenza alle richieste di prenotazione tenendo conto e temperando a proprio insindacabile giudizio le seguenti circostanze, qui elencati per ordine di importanza:

- presenza di eventuali disabilità;
- distanza dell'Ordine di appartenenza del richiedente rispetto al locale adibito per il co-working;
- mancata fruizione del servizio in precedenza (onde assicurare la rotazione dei richiedenti);
- età (under 45);
- priorità temporale della richiesta.

In caso di necessità di utilizzo di videoproiettori per video o di ricorso a tele conferenze, gli spazi del co-working potranno essere estesi anche alla sala consigliare e alla biblioteca, previo benessere dell'Ufficio di Presidenza

ART. 3 - MODALITA' ASSEGNAZIONE DI SPAZI/POSTAZIONI

3.1. Gli spazi e i locali sono accessibili e utilizzabili dai soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, previo inoltrare della richiesta utilizzando il form sul sito

www.ordineavvocaticomo.it nell'area "servizi per l'avvocato" nella pagina dedicata "co-working", dove viene richiesto di indicare il giorno e l'orario, lo spazio/postazione e le dotazioni di cui si necessita, lo scopo della richiesta, oltre all'espressa dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento. Ove necessario, alla domanda deve essere allegata anche copia della disposizione di bonifico eseguita in conformità a quanto stabilito nell'art. art. 7.

3.2. La richiesta deve essere inoltrata almeno 48 ore prima della data in cui si desidera avere accesso agli spazi/postazioni. L'Ordine degli Avvocati di Como può decidere di accettare richieste pervenute con un termine inferiore a quanto indicato nel caso in cui sussistano motivate ragioni di urgenza.

3.3. L'assegnazione delle postazioni si effettua sulla base delle disponibilità, nel rispetto della garanzia di rotazione e sulla scorta dei criteri indicati nell'art. 2.4. del presente Regolamento.

3.4. E' previsto un periodo massimo di 4 ore/settimana di utilizzo delle postazioni per singolo co-worker. Eventuali richieste oltre il limite di 4 ore/settimana devono essere valutate dalla segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Como sulla base di esigenze specifiche e, comunque, sulla base delle disponibilità, nel rispetto della garanzia di rotazione e sulla scorta dei criteri indicati nell'art. 2.4. del presente Regolamento.

ART. 4 - REGOLE DI ACCESSO E UTILIZZO DEGLI SPAZI /POSTAZIONI

4.1 L'accesso agli spazi è consentito in giorni lavorativi e negli orari di apertura pubblicati sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Como. A garanzia della struttura ospitante, non è previsto l'accesso agli spazi/postazioni in assenza di un referente interno.

4.2 In occasione di eventi e attività funzionali del Palazzo o dell'Ordine, gli spazi/postazioni dedicati ai co-workers possono essere temporaneamente trasferiti dall'Ordine degli Avvocati di Como in altri spazi (sale riunioni, uffici) oppure chiusi per motivi straordinari o per manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.3 L'uso dello spazio/postazione è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle attività finalizzate allo scopo della richiesta di co-working. I co-workers non possono concedere, ad alcun titolo, a terzi l'utilizzo della postazione di co-working.

4.4 I co-workers possono accedere allo spazio con le proprie attrezzature informatiche. Tuttavia, le attrezzature esterne, hardware e software, non possono essere collegate o installate alle dotazioni informatiche dell'Ordine degli Avvocati di Como senza una preventiva autorizzazione scritta. Laddove tale autorizzazione intervenga, tali attrezzature devono essere in ogni caso lecite, conformi alla normativa vigente e compatibili con gli impianti e la

infrastruttura informatica esistente, non alterare la destinazione dello spazio/postazione concessi in uso, la funzionalità delle dotazioni informatiche, non arrecare disturbo, non arrecare pregiudizio alla sicurezza dei luoghi di lavoro e, laddove richiesto dalla normativa vigente, essere debitamente autorizzate dagli Enti competenti.

4.5 E' cura dei co-workers evitare ogni spreco. In particolare, sono a carico dei co-workers l'accensione e lo spegnimento delle attrezzature elettroniche e l'utilizzo corretto dei servizi offerti nelle aree e negli spazi della struttura.

4.5. I co-workers devono utilizzare gli ambienti, le attrezzature, gli arredi e gli impianti messi a disposizione con la massima cura, con espressa assunzione di responsabilità per danni, smarrimento o distruzione a loro imputabili.

4.7. Al termine dell'uso, i co-workers devono lasciare gli spazi/postazioni in ordine e puliti e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività da parte di altri utilizzatori e attenendosi sempre alla normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.8 E' cura dei co-workers adottare comportamenti corretti e rispettosi degli spazi comuni, degli altri co-workers e del lavoro in condivisione, quindi allontanarsi dalla postazione in caso di telefonate, tenere un tono di voce misurato, se del caso effettuare videoconferenze con l'utilizzo delle cuffie e a volume moderato, ecc.

4.9. Non è consentito per alcun motivo eleggere domicilio fiscale o domiciliazione legale nel locale adibito.

4.10. E' INOLTRE FATTO DIVIETO DI:

- scaricare e/o installare qualsiasi programma senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ordine degli Avvocati di Como;
- scaricare e/o installare malware, virus, trojans o altro genere di programmi che possano manomettere, bloccare o, anche solo, ostacolare o rallentare l'utilizzo dei computer o dei programmi o che possano anche solo violare la riservatezza o la privacy degli utenti;
- accumulare rifiuti all'interno dei locali dedicati;
- alterare gli spazi e la disposizione delle attrezzature, utilizzare i muri per affissioni, posa chiodi o staffe o ingombrare con espositori e strutture o utilizzare lo spazio per materiale informativo o pubblicitario;
- manomettere o disattivare gli impianti (es. gas, luce, acqua e condizionamento);
- fumare nei locali.

ART.5 - REVOCA ACCESSO

5.1. L'Ordine degli Avvocati di Como, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'accesso e l'utilizzo degli spazi/postazioni ai co-workers per prenotazioni successive ove si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- un uso improprio degli spazi/postazioni;
- l'inosservanza del presente regolamento;
- un danneggiamento intenzionale o comunque derivante da negligenza;
- irregolarità amministrative con Ordine/Cassa;
- in caso di sopravvenute cause di forza maggiore.

5.2. L'Ordine é tenuto comunicare la volontà di revoca, previa comunicazione a mezzo PEC al richiedente, almeno 2 giorni lavorativi prima della data in cui si intende liberare lo spazio o la postazione eventualmente già prenotati.

ART.6 - RESPONSABILITA'

6.1 L'Ordine degli Avvocati di Como non assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone che dovessero derivare dall'uso degli spazi/postazioni. Ogni responsabilità a questo riguardo viene assunta dal richiedente l'uso.

6.2. L'Ordine degli Avvocati di Como non assume neanche alcun obbligo di custodia e non risponde per eventuali accessi, manomissioni o furti da parte di terzi con riferimento tanto al materiale informativo quanto al materiale cartaceo lasciati negli spazi fisici e virtuali messi a disposizione, di cui il richiedente rimane ed è l'unico responsabile.

6.3 L'Ordine degli Avvocati di Como non risponde neppure per eventuali danni conseguenti a interruzione dei servizi di fornitura di energia elettrica, acqua e connettività internet ovvero per malfunzionamenti delle attrezzature inerenti gli spazi/postazioni e, così, anche se non riesce ad assicurare l'accesso o l'occupazione delle sale o delle postazione o, ancora, l'utilizzo delle dotazioni informatiche o dei programmi per qualunque causa o ragione.

6.4 L'Ordine degli Avvocati di Como si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del co-worker in caso di manomissione e/o incuria delle sale, delle postazioni, delle dotazioni informatiche, dei software o degli arredi.

6.5 L'Ordine degli Avvocati di Como non risponde per eventuali danni in caso di comunicazione di revoca dell'accesso.

ART.7 - COSTI e MODALITA' DI PAGAMENTO

7.1. La concessione degli spazi/postazioni è a titolo gratuito (comodato d'uso) per:

- gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Como o, in generale, all'Albo di un Ordine lombardo;

- gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Como o, in generale, all'Albo di un Ordine lombardo.

7.2. La concessione degli spazi/postazioni prevede un rimborso spese forfettario a fronte dei consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, rete internet, pulizie e materiali di consumo delle attrezzature per:

- gli iscritti all'Albo di qualsiasi altro Ordine degli Avvocati;
- gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di un qualsiasi altro Ordine degli Avvocati.

7.3. Il rimborso spese è determinato nella misura di Euro 5.00 per ora e/o in quella diversa misura deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

7.4. L'importo sopra indicato deve essere versato sul conto corrente intestato all'Ordine degli Avvocati di Como il cui codice IBAN è il seguente:

IT28Y0569610901000009006X56

7.5. A partire dal secondo anno di attività, previa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como il rimborso spese può essere richiesto a tutti gli utilizzatori della struttura senza distinzione relativa all'Ordine di appartenenza.

7.6. In ogni caso, tutti i co-worker, ivi inclusi quelli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Como o, in generale, all'Albo di un Ordine lombardo o, ancora, agli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Como o, in generale, dell'Albo di un Ordine lombardo, sono tenuti a corrispondere il costo (eventualmente determinato in misura forfettaria) dei consumabili di stampa per l'utilizzo delle stampanti multifunzione condivise in rete in base alle tariffe della segreteria dell'Ordine, così come deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

7.7. Peri primi due anni di attività del locale, è previsto un bonus fino a 100 pagine in stampa B/N per ogni accesso che rimane a carico dell'Ordine degli Avvocati di Como.

7.8. Il pagamento dei consumabili di stampa può essere versato anche in contanti alla segreteria dell'Ordine oltre che secondo le modalità di cui all'art. 7.4. del presente Regolamento.

7.9. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, l'Ordine degli Avvocati di Como è tenuto a non accogliere la domanda di prenotazione e/o non procedere a nuove concessioni in uso dei relativi locali al medesimo soggetto e può riservarsi di agire legalmente per il recupero dell'eventuale credito.

ART. 8 - CONTROVERSIE

8.1. Per ogni controversia tra l'Ordine degli Avvocati di Como e i richiedenti il Foro competente

è quello di Como.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como con deliberazione assunta in data 17 luglio 2023 ed è pubblicato sul sito internet istituzionale